

**Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.**

**Art. 21 ante**

*(Rete regionale del lavoro)(1)(2)*

**1.** La Regione valorizza lo sviluppo di una moderna rete di servizi per il mercato del lavoro, favorendone la crescita, l'integrazione e la specializzazione, allo scopo, in particolare di:

**a)** promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'integrazione tra operatori pubblici e privati del territorio;

**b)** sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità.

**b bis)** promuovere, nell'attuazione degli interventi di politica attiva del lavoro, il raccordo tra i vari soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio regionale, quali, in particolare, associazioni sindacali e di categoria, patronati, centri di assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, enti pubblici competenti in materia, ordini professionali, enti di formazione e istituzioni scolastiche, con la finalità di valorizzare e integrare la filiera dei servizi destinati alle persone e alle imprese.

(3)

**1 bis.** Per le finalità di cui al comma 1, lettera b bis), l'Amministrazione regionale può promuovere la sottoscrizione di specifici protocolli di intesa per favorire la concreta attuazione degli interventi anche con la collaborazione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.

(4)

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 85, comma 1, L. R. 26/2012

**2** Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

**3** Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020

**4** Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020